

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

(Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.M. con delibera del 26/1/2007)

Art. 1

(Beneficiari delle prestazioni)

1. Le prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento sono erogate agli iscritti attivi ed ai pensionati del Fondo di Previdenza Generale, nonché ai loro superstiti, come individuati dall'articolo 23 del Regolamento del Fondo.
2. Ai fini della concessione delle prestazioni il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non deve essere superiore a 6 volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno. Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.
3. Le domande di prestazione assistenziale, corredate da idonea documentazione, devono essere inviate per il tramite dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza.

Art. 2

(Prestazioni assistenziali straordinarie agli iscritti ed ai superstiti)

1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, l'Ente può concedere prestazioni assistenziali straordinarie in caso di:
 - Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all'estero, e spese accessorie, purché non siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo;
 - Malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
 - spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare;
 - difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;
 - spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
 - spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.
2. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, dal reddito complessivo del nucleo familiare devono essere dedotte le spese eventualmente sostenute per gli eventi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore ad € 7.000,00= indicizzati.
4. Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse al sanitario e/o all'intero nucleo dei superstiti aventi diritto non più di due volte ogni anno solare.
5. In casi eccezionali, per far fronte ad eventi di particolare gravità, il Comitato esecutivo può disporre, con provvedimento motivato, un intervento economico in deroga ai limiti fissati dal

comma 2, dell'articolo 1, e dal comma 3 del presente articolo.

6. Qualora il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore ad € 12.000,00= indicizzati, possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per un importo annuo pari, al massimo, ad € 5.000,00= indicizzati, al fine di sostenere lo stato di bisogno anche al di fuori della casistica elencata al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

(Prestazioni assistenziali ad orfani)

1. A favore degli orfani degli iscritti possono essere concessi contributi assistenziali a fini scolastici che possono consistere anche nel pagamento in tutto o in parte della retta di ammissione nei Collegi-Convitti o nei Pensionati universitari dell'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOISI). Tali prestazioni sono erogate, tenendo conto dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 2, nonché del merito scolastico. Sono esclusi i richiedenti che beneficino di analoghi sussidi erogati da altri Istituti.
2. Il numero e l'importo dei contributi assistenziali sono fissati annualmente dal Comitato Esecutivo, in relazione ai diversi gradi dei corsi di studio.
3. I contributi a fini scolastici sono cumulabili con le prestazioni assistenziali erogate all'orfano o a componenti del suo nucleo familiare.

Art. 4

(Prestazioni assistenziali per l'ospitalità in case di riposo)

1. Al pensionato ed al coniuge convivente possono essere erogati contributi assistenziali per il concorso nel pagamento della retta per il soggiorno in Casa di Riposo. Analoga prestazione è prevista a favore del coniuge superstite ultrasessantacinquenne.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali per l'ospitalità in case di riposo, il limite reddituale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento è ridotto della metà.
3. Il contributo pro capite per ogni giornata di effettiva presenza presso le Case di Riposo è fissato in € 50,00 indicizzati al giorno.
4. L'importo del sussidio non può comunque essere superiore al 75% della retta effettivamente pagata dall'iscritto o dal coniuge superstite, ovvero dall'iscritto e dal coniuge convivente.
5. L'assegnazione della presente forma di assistenza esclude la possibilità di erogazione del sussidio per assistenza domiciliare.

Art. 5

(Contributi per l'assistenza domiciliare)

1. Al pensionato, al coniuge convivente ovvero ai superstiti che non siano in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri bisogni in modo permanente, può essere concesso un contributo assistenziale quale concorso nel pagamento delle spese di

assistenza domiciliare.

2. Per i superstiti, ad eccezione del coniuge, la concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) reddito annuo personale non superiore al trattamento minimo INPS;
 - b) età anagrafica non inferiore a 50 anni.Per i soggetti di cui sopra il contributo è decurtato di un importo pari a quello percepito in ragione di altre forme di assistenza in godimento.
3. La condizione di non autosufficienza di cui al precedente comma 1 deve essere certificata dalla Commissione Provinciale per l'invalidità assoluta e permanente istituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai sensi dell'articolo 21, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, in vigore dal 1 gennaio 1998.
4. L'importo del contributo viene stabilito in € 500,00= mensili indicizzati. L'erogazione decorre dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda.
5. L'assegnazione della presente forma di assistenza esclude la possibilità di erogazione delle prestazioni assistenziali per l'ospitalità in casa di riposo.

Art. 6

(Prestazioni assistenziali per calamità naturali)

1. Possono essere erogati contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime.
2. Ai fini della determinazione del diritto all'erogazione delle prestazioni aggiuntive, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o lo studio professionale del richiedente, e questi sia titolare di un diritto di proprietà e di usufrutto su di essi; in caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni aggiuntive previste saranno erogate in misura proporzionale alla quota di proprietà.
3. Gli interventi straordinari previsti consistono in una prestazione straordinaria pari, al massimo, ad € 15.000,00= indicizzati, e in un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui edilizi a breve e medio termine contratti da iscritti o superstiti per l'acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa di abitazione o, solo per l'iscritto, dello studio professionale, nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite massimo di € 8.000,00= annui indicizzati e per un periodo che non superi gli anni cinque, previa esibizione della ricevuta di pagamento di ciascuna rata e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che per quel mutuo non è stato percepito altro contributo.
4. Il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui ipotecari a breve o medio termine sarà sempre rapportato all'importo del danno effettivamente subito dall'immobile o al valore dell'immobile demolito o sgomberato come certificato dagli organi competenti e/o da perizia giurata. Detto concorso, se concesso per la ricostruzione dell'immobile o per

l'acquisto di altro immobile sostitutivo, sarà possibile soltanto se l'intero immobile sia andato distrutto o sia stato dichiarato inagibile in modo totale e definitivo dalle competenti autorità.

5. Ciascun richiedente, ricorrendone i presupposti, può beneficiare di entrambi gli interventi straordinari di cui al comma 3, del presente articolo.
6. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali per calamità naturali, non si tiene conto del limite reddituale di cui all'articolo 1, comma 2.
7. Le domande di prestazione dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 7

(Sussidi a favore dei pensionati, delle vedove e degli orfani dei medici deceduti prima del 1° gennaio 1958)

1. Sono abrogate le norme di cui alla Delibera n. 46, del Comitato Direttivo del 24 giugno 1994, in materia di prestazioni assistenziali continuative a favore dei pensionati del Fondo di Previdenza Generale. Restano tuttavia confermate le prestazioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Continueranno ad essere erogati ad esaurimento, nella misura in vigore, i trattamenti assistenziali continuativi di cui alla lettera B), punti 1) e 5) del Regolamento per il trattamento assistenziale straordinario a favore dei medici e dei loro superstiti, attuativo del Titolo III del Regolamento ENPAM approvato con D.M. 11.7.1966 e successive modificazioni

Art. 8

(Misura delle prestazioni assistenziali)

1. Le erogazioni delle prestazioni assistenziali devono essere contenute annualmente entro il limite di cui all'articolo 31, comma 5 del Regolamento del Fondo Generale, in vigore dal 1 gennaio 1998.

Art. 9

(Entrata in vigore e revisione del presente Regolamento)

1. Il presente regolamento, che sostituisce le previgenti norme in materia, entra in vigore dal 1° febbraio 2007 e può essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
2. Gli importi di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelli relativi ai trattamenti di cui all'art. 7, sono annualmente indicizzati -a decorrere dall'anno 2008- nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei <<prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati>> elaborato dall'Istat.
3. Con cadenza annuale viene presentata al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione in merito alle prestazioni assistenziali erogate.